

**N. 331**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera f) e 2, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 febbraio 2011)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI D 209/11

Roma, **15 FEB. 2011**

*Co. Presidi,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010.

*co. i. p. s. l. c.*  
*[Signature]*

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

## SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

“Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dall’articolo, 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100”.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento è stato predisposto al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all’articolo 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.100 ed in particolare a quanto previsto dal comma 1, lett. f) .

Come è noto, l’articolo 1 del predetto decreto-legge autorizza il Governo, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, ad emanare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di provvedere, anche attraverso la modifica delle disposizioni legislative vigenti, alla revisione dell’attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in coerenza con i principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. f) sopra citato prevede la possibilità di riconoscere forma organizzativa speciale alle fondazioni che rivestano peculiarità nel settore lirico-sinfonico - per assoluta rilevanza internazionale, per eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati - nel rispetto di determinati parametri sia qualitativi che quantitativi.

In tale ottica, il presente regolamento individua e specifica i presupposti e i requisiti richiesti per il riconoscimento alle fondazioni lirico-sinfoniche della forma organizzativa speciale, provvede alla disciplina della forma organizzativa speciale stessa, determina gli indirizzi in base ai quali le fondazioni devono adeguare i propri statuti una volta riconosciute nonché i poteri di alta vigilanza sulle stesse riconosciute al Ministro per i beni e le attività culturali.

Inoltre, - posto che il quadro normativo di riferimento, all’interno del quale le fondazioni dotate di forma organizzativa speciale sono chiamate ad operare, conformemente al presente provvedimento, è rappresentato dal decreto legge n.64/2010 e dalla relativa legge di conversione n.100/2010 - si evidenzia che il presente regolamento di delegificazione, in linea con quanto disposto dall’art.1, comma 3, del d.l. 64/2010, individua chiaramente – nell’articolo 1 e nell’articolo finale - le disposizioni normative che continuano ad applicarsi alle medesime

fondazioni, anche a seguito del riconoscimento della forma organizzativa speciale, nonché le disposizioni normative che, invece, non si applicheranno più a decorrere dall'approvazione dei nuovi statuti delle fondazioni.

In considerazione di quanto precede è stato predisposto il presente regolamento, formato da sei articoli.

L'**articolo 1** definisce l'oggetto del presente intervento normativo e individua le norme vigenti nel settore lirico-sinfonico che continuano ad applicarsi alle fondazioni anche dopo il riconoscimento della forma organizzativa speciale.

L'**articolo 2** individua e specifica i presupposti e i requisiti sulla base dei quali il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, riconosce, con proprio decreto, la qualifica di fondazione lirico-sinfonica *“dotata di forma organizzativa speciale”*.

L'**articolo 3** reca disposizioni volte a disciplinare la forma organizzativa speciale assunta dalla fondazione e determina gli indirizzi sulla base dei quali le fondazioni lirico-sinfoniche, una volta ottenuto il predetto riconoscimento, devono adeguare i propri statuti, che saranno approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 1**, in particolare, prevede che le fondazioni riconosciute dotate di forma organizzativa speciale adeguino, entro sessanta giorni dal riconoscimento, il proprio statuto alle disposizioni del presente regolamento e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010 n.64 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.100.

Il **comma 2** individua i principi ai quali deve essere adeguato lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale.

I **commi 3 e 4** disciplinano le modalità di assegnazione del contributo statale - assegnato sulla base di programmi di attività triennali - a favore della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e il procedimento di eventuale revoca dello stesso.

Il **comma 5** prevede per la fondazione dotata di forma organizzativa speciale la facoltà di stipulare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal C.C.N.L. di settore e dagli accordi integrativi aziendali. In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per più di sei mesi, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell'autonomo contratto di lavoro.

L'**articolo 4** esplicita i poteri di alta vigilanza attribuiti al Ministro per i beni e le attività culturali nei confronti fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale.

L'**articolo 5** disciplina il procedimento per il riconoscimento alle fondazioni lirico-sinfoniche della forma organizzativa speciale.

L'**articolo 6**, infine, individua le disposizioni che, a decorrere dall'approvazione dello statuto, non si applicano più alle fondazioni lirico-sinfoniche riconosciute dotate di forma organizzativa speciale.

## ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

**Amministrazione proponente:** Ministro per i beni e le attività culturali.

**Titolo:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica: “Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dall’articolo, 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100”.

**Indicazione del referente dell’amministrazione proponente:** dott. Antonio Parente, funzionario dell’Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali – tel. 0667232836; e-mail [antonio.parente@beniculturali.it](mailto:antonio.parente@beniculturali.it).

### PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) **Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente schema di regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è finalizzato a dare compiuta attuazione alle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto legge 29 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2010, n.100.

#### 2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni di seguito elencate:

- decreto legge 29 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2010, n.100, recante “*Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali*”;
- decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante “*Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato*”;
- legge 11 novembre 2003, n. 310, recante “*Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali*”;
- articolo 3-ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, recante “*Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti*” convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

#### 3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il provvedimento reca disposizioni volte a rendere inapplicabili alle fondazioni lirico-sinfoniche riconosciute dotate di forme organizzative speciali alcune delle disposizioni normative attualmente in vigore, indicate al punto n. 2.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed anzi si pone in linea con i principi dettati dell'articolo 9 e 97 della Costituzione in materia, rispettivamente, di promozione dello sviluppo della cultura e di buon andamento dell'amministrazione.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con le competenze delle autonomie locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Effettuata la verifica, non sono stati riscontrati profili di incompatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione, dando luogo, invece, alla delegificazione del settore di intervento:

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

È attualmente pendente innanzi alla Corte Costituzionale il ricorso della Regione Toscana volto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legge n. 64/2010 per violazione degli articoli 117, commi 3 e 6, e 118 della Costituzione nonché per violazione del principio di leale collaborazione; nonché la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto legge n. 64/2010 per violazione degli articoli 117, commi 3 e 6, e 118 della Costituzione anche sotto il profilo della lesione del principio di leale collaborazione.

## **PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano in atto procedure d'infrazione comunitarie sul medesimo o analogo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Non si rilevano profili d'incompatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

**PARTE III ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non vengono introdotte dal testo nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**



Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Come già evidenziato, il presente provvedimento, delegificando il settore di intervento, comporta la non applicazione, nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali, di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 e nella relativa legge di conversione n. 100/2010 nonché nel decreto legislativo n. 367/1996.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'intervento regolatorio non introduce disposizioni aventi gli effetti indicati in titolo.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti ulteriori atti attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non si hanno segnalazioni al riguardo.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

**Amministrazione proponente:** Ministro per i beni e le attività culturali.

**Titolo:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica : “Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dall’articolo, 1, comma 1, lettera *f*) del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100”.

**Indicazione del referente dell’amministrazione proponente:** dott. Antonio Parente, funzionario dell’Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali – tel. 0667232836; e-mail [antonio.parente@beniculturali.it](mailto:antonio.parente@beniculturali.it) .

### SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

#### A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il presente intervento regolatorio è stato predisposto al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all’articolo 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.10 ed in particolare a quanto previsto dal comma 1, lett. *f*).

Come è noto, l’articolo 1 del predetto decreto-legge autorizza il Governo, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, ad emanare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di provvedere, anche attraverso la modifica delle disposizioni legislative vigenti, alla revisione dell’attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in coerenza con i principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. *f*) del decreto legge n.64/2010 prevede la possibilità di riconoscere forme organizzative speciali alle fondazioni liriche più virtuose nel rispetto di determinati parametri sia qualitativi sia quantitativi.

A differenza di quanto accade oggi, l’obiettivo del presente intervento regolatorio è quello di riconoscere la peculiarità in campo lirico-sinfonico di quelle fondazioni che più di altre si caratterizzano per assoluta rilevanza internazionale, per eccezionale capacità produttiva, per dimostrata capacità di realizzare rilevanti ricavi propri.

Si tratta, pertanto, di un intervento innovativo che per la prima volta nel nostro Paese mira a razionalizzare l’organizzazione dei predetti enti, a responsabilizzarne gli organi di indirizzo e di gestione, dando loro adeguati strumenti per perseguire efficacemente le finalità previste dal legislatore.

#### B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Attualmente le fondazioni che compongono il settore lirico-sinfonico italiano risultano interessate principalmente dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni; dal decreto-legge n.245/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 6/2001, dalla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché dalle disposizioni contenute nell’articolo 3-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43.

I predetti interventi normativi non sono stati in grado di esaltare le specificità e le peculiarità di ciascuna fondazione, specie di quelle più virtuose, anche dal punto di vista economico, e maggiormente in grado di diffondere nel mondo un prodotto culturale di alto livello, come quello costituito dalla tradizione operistico-sinfonica, da sempre largamente apprezzato anche all'estero.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

L'esigenza primaria da cui muove l'intervento in argomento è quella di dare compiuta attuazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 64/2010 che prevedono interventi di riordino strutturale dell'intero settore lirico-sinfonico e di valorizzazione delle eccellenze culturali esistenti in tale ambito, attraverso il riconoscimento alle stesse di forma organizzativa speciale.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Gli obiettivi primari che si intendono conseguire con l'intervento consistono in:

- ◆ valorizzare le eccellenze culturali italiane nel campo lirico-sinfonico (breve periodo);
- ◆ razionalizzare l'impiego delle risorse a disposizione delle fondazioni lirico-sinfoniche più virtuose (medio/lungo periodo);
- ◆ potenziare l'efficacia delle attività intraprese dalle fondazioni lirico-sinfoniche più virtuose(medio/lungo periodo).

La realizzazione dei predetti obiettivi potrà essere verificata dalle strutture cui è demandata la funzione di controllo sulle fondazioni liriche (per il Ministero per i beni e le attività culturali la struttura competente è la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo).

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Principali destinatari degli effetti del provvedimento regolatorio sono le fondazioni lirico-sinfoniche; rappresentanti del mondo della cultura in Italia e all'estero, nonché il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Ai fini dell'individuazione di soluzioni condivise, in sede di definizione dell'intervento, si sono tenute consultazioni con rappresentanti delle fondazioni

lirico-sinfoniche interessate, al fine di calibrare al meglio l'intervento regolatorio in argomento e dotare le suddette fondazioni di strumenti adeguati a competere a livello internazionale nonché a valorizzare le professionalità ivi esistenti.

### **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

L'opzione di non intervento è stata ritenuta non praticabile dal Ministero per i beni e le attività culturali, in quanto l'opzione regolatoria in esame consente, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 64/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2010, di poter efficacemente perseguire gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione e di valorizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche più virtuose, individuate sulla base di determinati criteri e presupposti.

### **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Sulla base delle consultazioni effettuate con i soggetti interessati e sulla scorta di riflessioni e approfondimenti condotti "sul campo" dagli Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, che esercitano la vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche, non sono emerse opzioni alternative nel merito.

### **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una razionalizzazione del quadro normativo all'interno del quale sono chiamate ad operare le fondazioni lirico-sinfoniche a cui è riconosciuto il diritto di dotarsi di forme organizzative speciali e di una maggiore efficacia nella realizzazione delle finalità attribuite dalla legge.

#### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

L'opzione regolatoria proposta è stata ritenuta necessaria alla luce delle valutazioni svolte dagli Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali che esercitano la vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche nonché delle considerazioni svolte dalle stesse fondazioni liriche interessate e tiene conto dell'analisi, anche in termini statistici, del rapporto costi-benefici, riferita in particolare ai seguenti elementi valutativi:

- a. effetti dell'intervento regolatorio sul funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di renderlo più razionale ed efficiente;
- b. ottimizzazione delle risorse disponibili, senza con ciò penalizzare l'efficienza delle fondazioni lirico-sinfoniche;
- c. valorizzazione della tradizione operistica italiana in Italia e all'estero.

#### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi, anzi per mezzo dello stesso si realizzano incisive forme di valorizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche più virtuose. A tali fondazioni liriche viene riconosciuto il diritto di dotarsi di forma organizzativa speciale, al fine di poter meglio realizzare, in termini di efficienza ed efficacia, la finalità ad esse attribuite dalla legge di diffusione dell'arte musicale in Italia e all'estero.

**C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari.

**D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Sulla base degli approfondimenti svolti dal Ministero per i beni e le attività culturali non sono emerse altre opzioni alternative al presente intervento regolatorio.

**E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Il presente intervento regolatorio non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si è provveduto altresì a verificare, con esito positivo, che l'intervento fosse immediatamente attuabile nell'ambito delle risorse – umane, finanziarie e strumentali – già nella disponibilità, a legislazione vigente, delle Amministrazioni coinvolte (Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero dell'economia e delle finanze).

## **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

E' stato verificato che l'intervento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né produce effetti diretti sulla competitività delle imprese.

## **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

Responsabile dell'intervento regolatorio è il Ministro per i beni e le attività culturali.

L'intervento regolatorio coinvolge, altresì, le fondazioni lirico-sinfoniche, riconosciute dotate di forma organizzativa speciale, e il Ministero dell'economia e delle finanze.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

L'intervento regolatorio sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e sul sito internet della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere adeguatamente monitorati e valutati tramite:

- approvazione degli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche riconosciute dotate di forme organizzative speciali ad opera del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- nomina di almeno un rappresentante ministeriale in seno al collegio dei revisori dei conti;
- l'alta vigilanza esercitata sulle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forma organizzativa speciale da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, che si avvale a tal fine delle strutture e delle risorse umane e finanziarie attualmente esistenti.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Dopo un biennio dall'entrata in vigore dell'intervento normativo e successivamente a cadenza biennale sarà effettuata dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del DPCM n. 212 del 2010, la verifica dell'impatto della regolamentazione (V.I.R.), con la quale si procederà prioritariamente a valutare la generale efficacia della misura di razionalizzazione applicata in relazione al conseguimento delle finalità istituzionali degli enti interessati, nonché l'opportunità di eventuali interventi correttivi.



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ACG/24/BCULT/14973

Roma,

11 NOV. 2010

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
SEDE

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il quale ha formulato alcune osservazioni allo schema di decreto in argomento, condivise da questo Ufficio,

IL CAPO DELL'UFFICIO  


24  
B. Alf

43

73

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
10 MAG. 2010
Prot. n. 14939



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO IV

Roma,

10 MAG. 2010

Prot. N. 91637

Rif. Prot. Entrata N. 90910 - 90991/2010

All' Ufficio Legislativo - Economia  
Sede

e p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
Sede

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100

Si restituisce debitamente bollinato il D.P.R. indicato in oggetto unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata, osservando tuttavia che il provvedimento non recepisce le osservazioni precedentemente espresse dallo scrivente che qui di seguito si richiamano:

**articolo 2, comma 2:** alla lettera d), andrebbe aggiunto il seguente periodo " *L'equilibrio economico-patrimoniale non deve derivare da operazioni di rivalutazione del patrimonio o di natura straordinaria*";

**articolo 3, comma 2, lettera a) quarto periodo:** andrebbero espunte le parole " *possono essere riconfermati senza limiti di mandato e*";

**articolo 3, comma 2, lettera a) quinto periodo:** sostituire le parole " *in qualità*" con le parole " *con funzioni*"; la presente lettera a) andrebbe inoltre armonizzata con le disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che " *tutti gli enti pubblici anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di*



*entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti;*

**articolo 4, comma 1, lettera c):** sostituire le parole “*di concerto con* ” con le parole “*sentito*”;

**articolo 5, comma 4:** non appare condivisibile la procedura prevista nella disposizione in esame, ritenendo preferibile scindere la fase del riconoscimento della forma organizzativa speciale da quella di approvazione dello Statuto.



Il Ragioniere Generale dello Stato



## **SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**“Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dall’articolo, 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100”.**

### **RELAZIONE TECNICA**

Il presente provvedimento è stato predisposto al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all’articolo 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.10 ed in particolare a quanto previsto dal comma 1, lett. f) e si compone di 6 articoli.

#### **ARTICOLO 1**

Il presente articolo definisce l’oggetto del presente intervento normativo.

Non reca effetti sulla finanza pubblica.

#### **ARTICOLO 2**

Il presente articolo individua e specifica i presupposti e i requisiti sulla base dei quali il Ministro per i beni e le attività culturali riconosce, con proprio decreto, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, la qualifica di fondazione lirico-sinfonica *“dotata di forma organizzativa speciale”*.

Non reca effetti sulla finanza pubblica.

#### **ARTICOLO 3**

Il presente articolo reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forma organizzativa speciale e di attribuzione del finanziamento statale, nei limiti delle disponibilità finanziarie a valere sul Fondo unico per lo spettacolo previste annualmente dal legislatore. Determina, altresì, gli indirizzi sulla base dei quali le fondazioni liriche, una volta ottenuto il predetto riconoscimento, devono adeguare i propri statuti, che saranno approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Non reca effetti sulla finanza pubblica.

#### ARTICOLO 4

Il presente articolo disciplina l'alta vigilanza ministeriale esercitata sulle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forma organizzativa speciale.

Non reca effetti sulla finanza pubblica

#### ARTICOLO 5

Il presente articolo disciplina il procedimento per il riconoscimento e la revoca alle fondazioni lirico-sinfoniche della forma organizzativa speciale.

Non reca effetti sulla finanza pubblica

#### ARTICOLO 6

Il presente articolo detta disposizioni in materia di efficacia del regolamento di delegificazione e specifica le disposizioni normative non più applicabili alle fondazioni liriche dotate di forma organizzativa speciale a decorrere dall'approvazione dei nuovi statuti.


Non reca effetti sulla finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

10 NOV. 2010

 Il Ragioniere Generale dello Stato



## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

“Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dall’articolo, 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100”.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 30 aprile 2010, n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 ed in particolare il comma 1, lettera f);

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data ;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del ;

SENTITE le competenti Commissioni parlamentari in data.....;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

SULLA PROPOSTA del Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. Definisce e disciplina, altresì, i contenuti e le modalità di attuazione delle forme organizzative speciali contemplate dall’ articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 30 aprile 2010, n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, di seguito “decreto-legge”.

2. La fondazione dotata di forma organizzativa speciale ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

3. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni vigenti nel settore lirico-sinfonico, non incompatibili con il presente regolamento, ed in particolare quelle di cui dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito "decreto legislativo", per ciò che attiene:

a) alle finalità di diffusione dell'arte musicale, di formazione professionale dei quadri artistici e di educazione musicale della collettività, nel rispetto del vincolo di bilancio, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo;

b) alla disciplina in tema di patrimonio e di gestione, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo;

c) alla disciplina in materia di scritture contabili e di bilancio, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo;

d) alla disciplina in materia di conservazione di diritti, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo;

e) alla disciplina in materia di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciute, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo;

f) alla disciplina in materia di vigilanza, di insolvenza, di amministrazione straordinaria, di personale, di corpi artistici e di disposizioni tributarie, di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legislativo.

4. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continua, altresì, ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 23 della legge 14 agosto 1967, n.800, in base alla quale il Comune in cui ha sede la fondazione è tenuto a mettere a disposizione della medesima i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attività nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di incompatibilità di impieghi e di attività di lavoro autonomo o professionale svolta dai dipendenti a tempo indeterminato.

## Articolo 2

### *(Presupposti e requisiti)*

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali riconosce con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, la qualifica di «fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale» alle fondazioni lirico-sinfoniche che presentano tutti i requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge.

2. I presupposti e i requisiti consistono:

a) nella peculiarità in campo lirico-sinfonico, desunta dalla specificità della fondazione nella storia della cultura operistica e/o sinfonica italiana;

b) nella assoluta rilevanza internazionale, desunta dall'accertata capacità della fondazione di programmare e realizzare, in modo sistematico e non occasionale, una parte significativa della propria attività lirico-sinfonica in ambito internazionale;

c) nella eccezionale capacità produttiva, desunta dall'ampia offerta culturale, ben articolata, diversificata e positivamente caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

d) nella capacità di conseguire l'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, realizzato per almeno quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, a tal fine desunta:

1) dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri;

2) dal significativo e continuativo apporto finanziario, alla gestione o al patrimonio, da parte di soggetti privati, nonché dalla capacità di attrarre, nell'ultimo triennio, sponsor privati;

3) dalla entità dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese, non inferiore, nell'ultimo bilancio approvato, al 40 per cento dell'ammontare del contributo statale.

### Articolo 3

#### *(Forme organizzative speciali)*

1. Lo statuto della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è adeguato, entro sessanta giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del presente regolamento e dell'articolo 1 del decreto-legge.

2. Lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale, deliberato dall'organo della fondazione a ciò deputato, prevede:

a) la presenza di organi di indirizzo, di organi di gestione, di organi di controllo ed eventualmente di un organo assembleare. Negli organi di indirizzo sono, comunque, rappresentati i soci fondatori di diritto. I soci fondatori privati partecipano in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione. Lo statuto determina la durata degli organi della fondazione. I componenti dell'organo di indirizzo possono essere riconfermati senza limite di mandato e non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità. L'organo di controllo è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da tre membri di cui uno, in qualità di presidente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e

delle finanze, uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e uno designato dalla fondazione scelto tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori legali.

b) l'univoca attribuzione all'organo di gestione di adeguata autonomia decisionale;

c) la condizione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio della fondazione sia in linea con le finalità culturali dell'ente.

d) l'erogazione del contributo statale sulla base di programmi di attività triennali corredati dei relativi budget preventivi, in ragione della percentuale stabilita ai sensi del comma 4.

3. I programmi di attività sono sottoposti a verifica successiva del Ministero per i beni e le attività culturali. In caso di mancata trasmissione dei programmi suddetti e della relativa documentazione, ovvero in caso di accertata inattività della fondazione, il Direttore generale competente per materia dispone la revoca del contributo assegnato. L'accertamento di attività inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attività, comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale, da adottarsi con provvedimento del Direttore generale competente per materia. E', comunque, fatto salvo quanto previsto dall'art. 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale è assegnato un contributo a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 destinato al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, almeno pari alla percentuale conseguita dalla medesima fondazione in occasione dell'ultima assegnazione precedente al riconoscimento della forma organizzativa speciale. Al termine del primo triennio, verificate le attività di cui al comma 4 ed esaminati i programmi svolti, il Direttore generale competente per materia, sentita la Commissione consultiva per la musica, tenuto conto dei criteri vigenti nel settore lirico-sinfonico, conferma o aumenta la percentuale di contributo assegnata. Il triennio di cui al presente comma decorre dal primo contributo assegnato sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento. È fatta, comunque, salva la facoltà della Direzione generale competente di concedere anticipazioni fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

5. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale ha facoltà di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali. La definizione di tale autonomo contratto di lavoro è demandata all'autonomia negoziale delle parti sociali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economica-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. In mancanza di accordo, fra le parti, protrattasi per più di sei mesi, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell'autonomo contratto di lavoro, ai sensi della normativa vigente nel settore di riferimento.

## Articolo 4

### (Alta vigilanza ministeriale)

1. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali. L'alta vigilanza si estrinseca:

a) nella verifica del perseguimento, da parte della fondazione, delle finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) nell'approvazione dello statuto e delle relative modifiche statutarie, proposte dalla fondazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) nell'esame dei bilanci consuntivi, trasmessi dalla fondazione entro trenta giorni dall'approvazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) nella verifica del rispetto, da parte della fondazione, degli impegni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ai fini della conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari;

e) nella verifica dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione delle misure di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

f) nello svolgimento delle funzioni indicate all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento.

## Articolo 5

### *(Procedimento per il riconoscimento delle forme organizzative speciali)*

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 2 presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita istanza per ottenere il riconoscimento delle forme organizzative speciali di cui al presente regolamento. La Direzione generale competente, acquisiti tutti gli elementi istruttori necessari, entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di riconoscimento, formula una motivata proposta di accoglimento dell'istanza medesima oppure comunica i motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro i successivi quarantacinque giorni, provvede motivatamente sull'istanza di riconoscimento.

2. In caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle forme organizzative speciali, la Direzione generale competente



comunica l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di riconoscimento. Il procedimento si conclude nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di avvio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di revoca o di conferma del riconoscimento. Il Ministro per i beni e le attività culturali, all'esito del procedimento, può altresì assegnare alla fondazione lirico-sinfonica un termine, non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta, per superare le carenze riscontrate e ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali.

3. In caso di revoca o di annullamento del provvedimento di riconoscimento, la fondazione lirico-sinfonica provvede, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, alle conseguenti modifiche statutarie ai sensi della normativa generale vigente in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti previsti, contestualmente all'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, possono trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'approvazione, lo statuto adeguato ai sensi dell'articolo 3, comma 1. In tal caso, ricorrendone i presupposti e i requisiti previsti, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nei termini previsti dal comma 1, si provvede al riconoscimento della forma organizzativa speciale contestualmente all'approvazione dello statuto.

## Articolo 6

### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Dalla data di approvazione del nuovo statuto, adeguato alle disposizioni del presente regolamento, non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale le seguenti disposizioni:

- a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 6, degli articoli 7, 16, 19;
- b) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450;
- c) gli articoli 1, 2; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, 367;
- d) l'articolo 2 nonché il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 2001, n. 6.

3. Dalla data di efficacia del contratto di cui all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 2, l'articolo 3, commi 1, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2010, n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 5731/2010

Roma, addì 29 DICEMBRE 2010

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero **5100/2010** emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**CRITERI E MODALITA' DI  
RICONOSCIMENTO DI FORME  
ORGANIZZATIVE SPECIALI A  
FAVORE DELLE FONDAZIONI  
LIRICO-SINFONICHE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N.  
.....

**MINISTERO PER I BENI E LE  
ATTIVITA' CULTURALI UFFICIO  
LEGISLATIVO**

(.....)

**Gabinetto dell' On. Ministro**

ROMA

Il Segretario Generale

Vito Corrella



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 9 dicembre 2010

**NUMERO AFFARE 05100/2010**

OGGETTO:

Ministero per i beni e le attività culturali - ufficio legislativo.

Schema di regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento di forme organizzative speciali a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

### LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 20253 del 12 novembre 2010, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali (ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Nicola Russo;

Premesso:

L'Amministrazione referente espone che lo schema di regolamento in oggetto è stato predisposto al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,

MR

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed, in particolare, a quanto previsto dal comma 1, lett. f), il quale autorizza il Governo, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, ad emanare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di provvedere, anche attraverso la modifica delle disposizioni legislative vigenti, alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in coerenza con i principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità.

L'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto-legge n. 64 del 2010 prevede, in particolare, la possibilità di riconoscere forme organizzative speciali alle fondazioni liriche che rivestano peculiarità nel settore lirico-sinfonico - per assoluta rilevanza internazionale, per eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati - nel rispetto di determinati parametri, sia qualitativi che quantitativi.

*MR*

Lo schema di regolamento all'esame della Sezione individua i presupposti e i requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche per il riconoscimento delle forme organizzative speciali, determina gli indirizzi in base ai quali le fondazioni liriche dovranno adeguare i propri statuti qualora conseguano il suddetto riconoscimento, nonché i poteri di alta vigilanza esercitati dal Ministro per i beni e le attività culturali.

La relazione tra l'altro, segnala che il Ministero proponente e il Governo hanno ritenuto, per ragioni di urgenza, di dare attuazione al disposto normativo primario in due tempi, disciplinando

dapprima (il che avviene con il presente schema di regolamento) il regime delle fondazioni lirico-sinfoniche caratterizzate dai peculiari requisiti dimensionali, qualitativi e quantitativi, contemplati dalla sopra citata lettera f) dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 64 del 2010, alle quali la stessa norma primaria ha riconosciuto una posizione differenziata rispetto a tutte le altre fondazioni lirico-sinfoniche, per poi procedere, in un secondo tempo, alla disciplina del regime organizzativo delle fondazioni "ordinarie", non riconducibili entro la tipologia "speciale" di cui alla ripetuta lettera f).

La relazione illustra altresì le ragioni di urgenza poste alla base della scelta operata, al fine di consentire a talune realtà del mondo lirico-sinfonico italiano di procedere sollecitamente a una riorganizzazione coerente con la propria dimensione e le proprie capacità di gestionale, differenziandosi dall'insieme delle altre fondazioni lirico-sinfoniche che, avendo caratteristiche strutturali e dimensionali diverse, presentano conseguentemente esigenze non omogenee, in termini di autonomia gestionale, di autosufficienza economica e di gestione del personale.

Da questa scelta, implicita nella stessa impostazione del decreto legge, consegue - aggiunge il Ministero referente - la previsione della non applicabilità, a queste peculiari fondazioni lirico-sinfoniche, delle disposizioni normative vigenti, anche di fonte primaria, incompatibili con la nuova disciplina, a partire naturalmente dalla data di adeguamento ad essa dei relativi statuti, con il conseguente rinvio dell'effetto abrogativo conclusivo all'entrata in vigore del secondo, futuro regolamento "generale", attesa la necessità, medio tempore, di consentire comunque la prosecuzione dell'efficacia delle

MR

norme del d.lgs. n. 367 del 1996 e della legge n. 800 del 1967 per tutte le altre fondazioni lirico-sinfoniche che non potranno conseguire il riconoscimento di specialità previsto dal presente schema di regolamento.

Lo schema di regolamento, che è stato approvato, in sede di esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 ottobre 2010, si compone di sei articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto dell'intervento normativo e individua le norme vigenti nel settore lirico-sinfonico che continuano ad applicarsi alle fondazioni anche dopo il riconoscimento della forma organizzativa speciale.

L'articolo 2 individua e specifica i presupposti e i requisiti sulla base dei quali il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, riconosce, con proprio decreto, la qualifica di fondazione lirico-sinfonica "*dotata di forma organizzativa speciale*".

L'articolo 3 reca disposizioni volte a disciplinare la forma organizzativa speciale assunta dalla fondazione e determina gli indirizzi sulla base dei quali le fondazioni lirico-sinfoniche, una volta ottenuto il predetto riconoscimento, devono adeguare i propri statuti, che saranno approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 esplicita i poteri di alta vigilanza attribuiti al Ministro per i beni e le attività culturali nei confronti fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale.

L'articolo 5 disciplina il procedimento per il riconoscimento alle

MM

fondazioni lirico- sinfoniche della forma organizzativa speciale.

L'articolo 6 individua le disposizioni che, a decorrere dall'approvazione dello statuto, non si applicano più alle fondazioni lirico-sinfoniche riconosciute dotate di forma organizzativa speciale.

Considerato:

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, il Governo, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, può emanare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di provvedere, anche attraverso la modifica delle disposizioni legislative vigenti, alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in coerenza con i principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità.

NR

L'articolo 1, comma 1, lett. f) del citato decreto-legge n. 64 del 2010 contempla, in particolare, la possibilità di riconoscere forme organizzative speciali alle fondazioni liriche che rivestano peculiarità nel settore lirico-sinfonico - per assoluta rilevanza internazionale, per eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati - nel rispetto di determinati parametri, sia qualitativi che quantitativi.

In tale ottica, lo schema di regolamento all'esame della Sezione individua e specifica i presupposti e i requisiti richiesti per il riconoscimento alle fondazioni lirico-sinfoniche della forma organizzativa speciale, provvede alla disciplina della forma organizzativa speciale stessa, determina gli indirizzi in base ai quali



le fondazioni devono adeguare i propri statuti una volta riconosciute nonché i poteri di alta vigilanza sulle stesse riconosciuti al Ministro per i beni e le attività culturali.

In relazione detto schema di regolamento, la Sezione osserva quanto segue:

Le norme del testo attengono ad ambiti materiali di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali <<ordinamento civile>>, e <<tutela dei beni culturali>>, richiamati dall'art. 117, secondo comma, lettere h) ed i) della Costituzione, per quanto attiene alla disciplina delle fondazioni lirico- sinfoniche.

MR

Infatti, com'è noto, gli enti lirici, disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 come enti pubblici, sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato dal d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, al fine di eliminare le rigidità organizzative connesse alla natura pubblica e rendere possibile l'acquisizione di risorse private in aggiunta a quelle statali; tali fondazioni perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale (oltre la formazione professionale degli artisti e l'educazione musicale della collettività) e, per il perseguimento dei propri fini, gestiscono direttamente i teatri lirici (art. 2 del d.lgs. n. 367 del 1996). La disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche è essenzialmente quella del codice civile, salvo alcune disposizioni particolari contenute principalmente del d.lgs. n. 367 del 1996.

Tuttavia, lo specifico ambito della <<valorizzazione dei beni culturali>> e della <<promozione e organizzazione delle attività culturali>>, in cui ricade la materia dello spettacolo, inerisce a profili di competenza concorrente Stato-Regioni e, come tale, è

affidata alla concorrenza tra competenza regionale a legiferare e competenza statale nella determinazione dei soli principi fondamentali della disciplina.

Com'è noto, infatti, tra le numerose questioni interpretative suscitate dalla riforma costituzionale del 2001 in ordine al riparto delle competenze tra Stato e regioni ed al significato da attribuire alle cd. *"nuove materie"* elencate in Costituzione, quella della attribuzione della potestà legislativa in materia di spettacolo ha ricevuto un significativo chiarimento, grazie all'intervento della Corte costituzionale con le sentenze nn. 255 e 256 del 21 luglio 2004 (originate da una questione di legittimità e da un conflitto di attribuzione sollevati dalla Regione Toscana), in cui la Corte ha affermato che lo spettacolo, pur non essendo espressamente citato all'interno del nuovo art. 117 Cost., non è da ricondursi alla competenza residuale delle Regioni, bensì rientra a pieno titolo nella *"promozione ed organizzazione di attività culturali"*, indicata nel comma 3 dell'art. 117 tra le competenze di tipo concorrente.

La Corte ha depotenziato il principale argomento addotto dai sostenitori della tesi della riconducibilità dello spettacolo alla competenza residuale regionale, che si fondava sull'autonoma e distinta disciplina di questo settore all'interno dei conferimenti di funzioni amministrative a regioni ed enti locali operati in attuazione del cd. *"federalismo a Costituzione invariata"*. Secondo la Corte, infatti, l'impatto di questa separata collocazione sistematica dello spettacolo è stato piuttosto limitato, in quanto l'unica disposizione ad esso specificamente dedicata (l'art. 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) elenca solo i compiti di rilievo nazionale riservati allo

MR

Stato, escludendo implicitamente un ruolo delle regioni in questo settore.

Secondo la Corte l'art. 156 del d.lgs. n. 112 del 1998 intendeva sì preservare il ruolo comunque spettante allo Stato, ma sul presupposto che la riforma avesse posto le condizioni per il decentramento a favore delle autonomie di tutti i compiti non connessi ad esigenze di rilievo nazionale.

Riconducendo la materia dello spettacolo alla competenza concorrente tra Stato e regioni, la Corte ha così risolto una disputa di ordine non solo giuridico, ma anche politico, che ha visto contrapporsi i garanti del ruolo preminente dello Stato ed i promotori di una interpretazione il più possibile estensiva del federalismo. La possibilità per le regioni di disciplinare questo settore, caratterizzato da così forti legami con il territorio di riferimento (in relazione sia al tessuto produttivo, sia ai potenziali fruitori dell'attività culturale), è stata quindi considerata possibile, ma all'interno di una cornice unitaria statale, garantita dal riconoscimento della riserva allo Stato della disciplina di principio.

Secondo la Corte, la collocazione dello spettacolo nella sfera delle competenze concorrenti non rappresenta una penalizzazione, ma, al contrario, accresce molto la responsabilità delle regioni, *“dato che incide non solo su importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore (come gli enti lirici e i teatri) con un forte impatto anche sugli stessi strumenti di elaborazione e di diffusione della cultura”* (cfr. sentenza n. 255 del 2004, punto 2 diritto).

Se, dunque, con la riforma del Titolo V del 2001 lo spettacolo

MR

rientra nella competenza concorrente delle Regioni, seguendo la giurisprudenza costituzionale successiva al 2001, in relazione alla nuova distribuzione delle competenze legislative ed amministrative, occorre evidenziare che il legislatore statale può intervenire nelle materie concorrenti almeno per due ordini di ragioni:

da un lato, perché *“limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente... significherebbe ... circondare le competenze legislative delle regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltre misura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze”*;

MR

dall’altro, perché se, per effetto del principio di sussidiarietà di cui al comma 1, art. 118 Cost., la funzione amministrativa – per assicurarne l’esercizio unitario – può ascendere dallo Comune allo Stato, *“ciò non può restare senza conseguenze sull’esercizio della funzione legislativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere un compito siffatto”* (Corte cost., sent. n. 303 del 2003).

In sostanza, l’intervento dello Stato, tanto nella funzione legislativa, quanto in quella amministrativa, nelle materie di competenza concorrente delle Regioni, deriva dal principio di unità e indivisibilità della Repubblica che soltanto l’entità territoriale maggiore può assicurare.

Come, tuttavia, ricordato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in più occasioni, occorre che, nel fare ciò, lo Stato preveda il coinvolgimento delle Regioni, trattando la materia con atteggiamento lealmente collaborativo e, come forma di leale collaborazione, pretende l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Ora, nel caso di specie, dalla documentazione trasmessa non risulta se sia stato acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, come, peraltro, richiesto per gli schemi di regolamento - come quello in esame - dal secondo comma dell'articolo 1 (*"Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico"*) del d.l. 30 aprile 2010, n. 64 (*"Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali"*) e, pertanto, è necessario che l'Amministrazione trasmetta il testo di tale parere.

MC

Inoltre, la Sezione richiama l'attenzione sulla disposizione di cui alla lettera *f-bis*), successiva alla lettera *f*) - per l'attuazione della quale è stato adottato il presente schema di regolamento - la quale prevede, tra i criteri a cui si deve attenere il Governo nell'adozione dei regolamenti con cui provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale ed organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, quello della *"individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione"*.

Occorre, dunque, ad avviso della Sezione, che si prevedano, attraverso lo strumento dell'intesa, forme di raccordo tra lo Stato e

le Regioni al fine di regolare le procedure e le modalità d'intervento sull'assetto ordinamentale ed organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, comprese quelle dotate di forme organizzative speciali, come, appunto, quelle regolate nel caso di specie.

Infine, l'articolo 1, comma 1-*bis*, del d.l. n. 64 del 2010, nel dettare i criteri direttivi a cui si devono attenere i regolamenti emanati ai sensi del comma 1 - e quindi anche quello in questione - alla lettera a) stabilisce di *“prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative”* e, alla lettera b), di *“costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori ...”*.

NR

Ora, dalla documentazione trasmessa, e, in particolare dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.), alla Sezione 2 - procedure di consultazione - risulta che si sono tenute consultazioni con i rappresentanti delle fondazioni lirico-sinfoniche interessate, ma non risulta che vi sia stato anche un coinvolgimento degli altri soggetti (regioni, comuni, sovrintendenti, rappresentanti dei lavoratori) richiamati dalle cennate disposizioni.

Nel riservare al prosieguo l'esame più dettagliato dell'articolato, la Sezione, in via interlocutoria, ritiene, pertanto, di dover richiedere all'Amministrazione riferente i documentati chiarimenti in ordine alle osservazioni di cui sopra si è fatto cenno.

P.Q.M.

Sospende l'emissione del parere nell'attesa che l'Amministrazione fornisca i chiarimenti richiesti, e rinvia la trattazione dell'affare consultivo in questione all'adunanza che sarà appositamente fissata

dal Presidente della Sezione.

L'ESTENSORE

Nicola Russo



IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Licia Grassucci





# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ufficio Legislativo

Prot. n.

MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0023140-30/12/2010  
Cl. 06.07.00/3.1

Al Consiglio di Stato  
Sezione consultiva per gli atti  
normativi - Palazzo Spada

Piazza Capo di Ferro  
ROMA

Oggetto: Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.

Nell'Adunanza del 9 dicembre 2010 codesta Sezione ha formulato alcune osservazioni ed ha richiesto taluni chiarimenti in ordine al provvedimento in oggetto, sospendendo l'espressione del parere.

Al riguardo si forniscono a codesto eccellentissimo Consesso i seguenti elementi informativi.

Relativamente all'esigenza, rilevata dalla Sezione, di acquisire il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, si rappresenta che la predetta Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre u.s. ha espresso sul testo regolamentare il proprio parere favorevole (vd. allegato 1), condizionato all'apertura di un tavolo di confronto per la riforma del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Per quanto concerne il richiamo alla disposizione di cui alla lettera *f-bis*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 64 del 2010, ove è previsto che "*le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo*", si rappresenta che il concorso delle regioni si è, nel caso del regolamento in esame, già concretizzato attraverso il confronto, anche dialettico, con le autonomie territoriali in sede di tavolo tecnico preparatorio della citata seduta della Conferenza unificata. Peraltro il predetto concorso potrà ulteriormente svilupparsi con l'istituzione del tavolo di concertazione ai fini della redazione del successivo regolamento generale con il quale si provvederà, in maniera condivisa con tutti i soggetti istituzionali interessati ai diversi livelli di governo, alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale ed organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche "ordinarie", ossia di quelle alle quali non siano riconosciute forme di autonomia speciale. Con il regolamento in esame, infatti, è stata data priorità al regime delle fondazioni c.d. "speciali" - cui il decreto-



legge n. 64 del 2010 riconosce una posizione differenziata - caratterizzate da specifici requisiti dimensionali, qualitativi e quantitativi, di rilevanza e prestigio nazionale, che, allo stato attuale, risultano posseduti soltanto dal Teatro alla Scala di Milano e dall'Accademia di Santa Cecilia di Roma. Tale circostanza ha pertanto consentito che la Conferenza unificata si esprimesse con celerità sullo schema regolamentare in esame, afferente nella sostanza a realtà di dimensione esclusivamente nazionale, rinviando invece ad un prossimo tavolo di confronto l'esame approfondito della riforma delle restanti 12 fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alle quali è assai più stringente la connessione con le diverse realtà territoriali. Le risultanze del predetto tavolo di confronto verranno, anche in questo caso, recepite nel parere della Conferenza unificata, posto che la norma primaria, di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 64 del 2010, prevede appunto che sugli schemi di regolamento per la revisione del settore sia acquisito, quale forma di raccordo tra lo Stato e le Regioni, il parere della Conferenza unificata e non già l'intesa.

Con riferimento a quanto rilevato dalla Sezione circa la previsione dettata dall'articolo 1, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge n. 64 del 2010, si fornisce assicurazione che, come già esposto, questo Ministero, anche in ottemperanza alla condizione formulata dalla Conferenza unificata, provvederà con immediatezza ad istituire il tavolo di concertazione con i soggetti coinvolti, precisando altresì che – come si evince del resto anche dal tenore letterale del parere della Conferenza unificata, che è favorevole nel merito allo schema regolamentare in esame specificamente dedicato al riconoscimento di forme organizzative speciali – il più volte richiamato tavolo tecnico verterà sul riassetto delle fondazioni lirico-sinfoniche “ordinarie”.

Infine, in ordine alle procedure di consultazione svolte ai fini della stesura del regolamento in argomento, si rappresenta che sono stati ampiamente sentiti i rappresentanti delle autonomie territoriali e delle fondazioni lirico-sinfoniche, in particolare i sovrintendenti, mentre i rappresentanti dei lavoratori saranno coinvolti, secondo le prescritte forme di consultazione, dalle stesse fondazioni lirico-sinfoniche in sede di attuazione delle forme organizzative speciali.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Cons. Paolo Carpentieri





**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 638

Roma, addi

8 febbraio 2011

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero **5100/2010** emesso dalla SEZIONE **NORMATIVA** di questo Consiglio sull' affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO:**

**CRITERI E MODALITA' DI  
RICONOSCIMENTO DI FORME  
ORGANIZZATIVE SPECIALI A  
FAVORE DELLE FONDAZIONI  
LIRICO-SINFONICHE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.  
.....

**MINISTERO PER I BENI E LE  
ATTIVITA' CULTURALI UFFICIO  
LEGISLATIVO**

(.....)

**Gabinetto dell' On. Ministro**

ROMA

Il Segretario Generale

*M. Tosello*



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 27 gennaio 2011

**NUMERO AFFARE 05100/2010**

**OGGETTO:**

Ministero per i beni e le attività culturali.

Schema di regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.

### LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 20253 del 12/11/2010 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali, ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione nell'adunanza del 9 dicembre 2010;

Vista la nota di risposta del Ministero prot. n. 0023140 del 30 dicembre 2010;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Nicola Russo;

Premesso:

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, il Governo, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, può emanare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di provvedere, anche attraverso la modifica delle disposizioni legislative vigenti, alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in coerenza con i principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità.

L'articolo 1, comma 1, lett. *f*) del decreto-legge n. 64/2010 prevede, in particolare, la possibilità di riconoscere forme organizzative speciali alle fondazioni liriche che rivestano peculiarità nel settore lirico-sinfonico - per assoluta rilevanza internazionale, per eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati - nel rispetto di determinati parametri, sia qualitativi che quantitativi.

In tale ottica, il presente schema di regolamento individua e specifica i presupposti e i requisiti richiesti per il riconoscimento alle fondazioni lirico-sinfoniche della forma organizzativa speciale, provvede alla disciplina della forma organizzativa speciale stessa, determina gli indirizzi in base ai quali le fondazioni devono adeguare i propri statuti una volta riconosciute nonché i poteri di alta

vigilanza sulle stesse riconosciuti al Ministro per i beni e le attività culturali.

Inoltre, posto che il quadro normativo di riferimento, all'interno del quale le fondazioni dotate di forma organizzativa speciale sono chiamate ad operare, è rappresentato dal decreto legge n. 64/2010 e dalla relativa legge di conversione n. 100/2010, si evidenzia che il presente regolamento di delegificazione, in linea con quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del d.l. 64/2010, individua chiaramente - nell'articolo 1 e nell'articolo finale - le disposizioni normative che continuano ad applicarsi alle medesime fondazioni, anche a seguito del riconoscimento della forma organizzativa speciale, nonché le disposizioni normative che, invece, non si applicheranno più a decorrere dall'approvazione dei nuovi statuti delle fondazioni.

Trattasi, invero, di regolamento autorizzato di delegificazione, finalizzato a razionalizzare il sistema normativo di settore e ricondurre, per quanto possibile, entro un unitario testo normativo tutte le disposizioni disciplinanti la materia.

In proposito, il Ministero proponente e il Governo hanno ritenuto opportuno, anche per ragioni di urgenza, provvedere all'attuazione del suindicato disposto normativo primario in due tempi, disciplinando dapprima, con il presente schema di regolamento, il regime delle fondazioni lirico-sinfoniche caratterizzate dai peculiari requisiti dimensionali, qualitativi e quantitativi, contemplati dalla sopra citata lettera f) dell'art. 1, comma 1, del decreto legge, cui la stessa norma primaria ha riconosciuto una posizione differenziata rispetto a tutte le altre fondazioni lirico-sinfoniche, per poi

procedere, in un secondo tempo, alla ridisciplina del regime organizzativo delle fondazioni “ordinarie”, non riconducibili entro la tipologia “speciale” di cui alla ripetuta lettera f).

Le ragioni, anche di urgenza, che hanno condotto a questa scelta, come evidenziato dal Ministero referente, si rinvengono nell'esigenza di consentire a talune realtà del mondo lirico-sinfonico italiano di procedere speditamente a una riorganizzazione coerente con la propria dimensione e le proprie capacità di “*fundraising*” nel settore privato, “sganciandosi” dall'insieme delle altre fondazioni lirico sinfoniche che, avendo caratteristiche strutturali e dimensionali diverse, presentano conseguentemente esigenze non omogenee, in termini di autonomia gestionale, di autosufficienza economica e di gestione del personale.

Da questa scelta, implicita nella stessa impostazione del decreto legge, consegue - aggiunge il Ministero referente - la previsione della non applicabilità, a queste peculiari fondazioni lirico-sinfoniche, delle disposizioni normative vigenti, anche di fonte primaria, incompatibili con la nuova disciplina, a partire naturalmente dalla data di adeguamento ad essa dei relativi statuti, con il conseguente rinvio dell'effetto abrogativo conclusivo all'entrata in vigore del secondo, futuro regolamento “generale”, attesa la necessità, *mediotempore*, di consentire comunque la prosecuzione dell'efficacia delle norme del d.lgs. n. 367 del 1996 e della legge n. 800 del 1967 per tutte le altre fondazioni lirico-sinfoniche che non potranno conseguire il riconoscimento di specialità previsto dal presente schema di regolamento.

Lo schema di regolamento, approvato, in sede di esame preliminare,

dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 ottobre 2010, si compone di sei articoli, il cui contenuto di seguito brevemente si riassume.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del presente intervento normativo e individua le norme vigenti nel settore lirico-sinfonico che continuano ad applicarsi alle fondazioni anche dopo il riconoscimento della forma organizzativa speciale.

L'articolo 2 individua e specifica i presupposti e i requisiti sulla base dei quali il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, riconosce, con proprio decreto, la qualifica di fondazione lirico-sinfonica "*dotata di forma organizzativa speciale*".

In particolare, le fondazioni liriche interessate ad ottenere il riconoscimento della forma organizzativa speciale devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

peculiarità in campo lirico-sinfonico, desunta dalla specificità della fondazione nella storia della cultura operistica e/o sinfonica italiana; assoluta rilevanza internazionale, desunta dall'accertata capacità della fondazione di programmare e realizzare, in modo sistematico e non occasionale, una parte significativa della propria attività lirico-sinfonica in ambito internazionale;

eccezionale capacità produttiva, desunta dall'ampia offerta culturale, ben articolata, diversificata e positivamente caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

d) capacità di conseguire l'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, realizzato per almeno quattro volte consecutive nei cinque

esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, a tal fine desunta:

- 1) dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri;
- 2) dal significativo e continuativo apporto finanziario, alla gestione o al patrimonio, da parte di soggetti privati, nonché dalla capacità di attrarre, nell'ultimo triennio, sponsor privati;
- 3) dalla entità dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese, non inferiore, nell'ultimo bilancio approvato, al 40 % dell'ammontare del contributo statale.

L'articolo 3 reca disposizioni volte a disciplinare la forma organizzativa speciale assunta dalla fondazione e determina gli indirizzi sulla base dei quali le fondazioni lirico-sinfoniche, una volta ottenuto il predetto riconoscimento, devono adeguare i propri statuti, che saranno approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 1, in particolare, prevede che le fondazioni riconosciute dotate di forma organizzativa speciale adeguino, entro sessanta giorni dal riconoscimento, il proprio statuto alle disposizioni del presente regolamento e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.

Il comma 2 individua i principi ai quali deve essere adeguato lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale.

I commi 3 e 4 disciplinano le modalità di assegnazione del contributo statale - assegnato sulla base di programmi di attività triennali - a favore della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma



organizzativa speciale e il procedimento di eventuale revoca dello stesso.

Il comma 5 prevede per la fondazione dotata di forma organizzativa speciale la facoltà di stipulare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal C.C.N.L. di settore e dagli accordi integrativi aziendali. In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per più di sei mesi, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell'autonomo contratto di lavoro.

L'articolo esplicita i poteri di alta vigilanza attribuiti al Ministro per i beni e le attività culturali nei confronti fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale.

L'articolo 5 disciplina il procedimento per il riconoscimento alle fondazioni lirico- sinfoniche della forma organizzativa speciale.

L'articolo 6, infine, individua le disposizioni che, a decorrere dall'approvazione dello statuto, non si applicano più alle fondazioni lirico-sinfoniche riconosciute dotate di forma organizzativa speciale.

In relazione a tale schema di regolamento la Sezione, nell'adunanza del 9 dicembre 2010, ha formulato alcune osservazioni ed ha richiesto taluni chiarimenti in ordine al provvedimento in oggetto, sospendendo l'espressione del parere.

La Sezione, premesso che le norme del testo attengono ad ambiti materiali di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali <<ordinamento civile>>, e <<tutela dei beni culturali>>,

richiamati dall'art. 117, secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione, per quanto attiene alla disciplina delle fondazioni lirico- sinfoniche (infatti, gli enti lirici sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato dal D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, per cui la disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche è essenzialmente quella del codice civile, salvo alcune disposizioni particolari contenute principalmente del D.lgs. n. 367 del 1996), ha osservato, tuttavia, che lo specifico ambito della <<valorizzazione dei beni culturali>> e della <<promozione e organizzazione delle attività culturali>>, in cui ricade la materia dello spettacolo, inerisce a profili di competenza concorrente Stato-Regioni e, come tale, è affidata alla concorrenza tra competenza regionale a legiferare e competenza statale nella determinazione dei soli principi fondamentali della disciplina. Nel far ciò la Sezione ha richiamato, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale nn. 255 e 256 del 21 luglio 2004, in cui la Consulta ha affermato che lo spettacolo, pur non essendo espressamente citato all'interno del nuovo art. 117 Cost., non è da ricondursi alla competenza residuale delle Regioni, bensì rientra a pieno titolo nella "promozione ed organizzazione di attività culturali", indicata nel comma 3 dell'art. 117 tra le competenze di tipo concorrente (secondo la Corte, la collocazione dello spettacolo nella sfera delle competenze concorrenti non rappresenta una penalizzazione, ma, al contrario, accresce molto la responsabilità delle Regioni, "dato che incide non solo su importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore, come gli enti lirici

e i teatri, con un forte impatto anche sugli stessi strumenti di elaborazione e di diffusione della cultura”: cfr. sentenza n. 255 del 2004, punto 2 diritto).

La Sezione, inoltre, ha richiamato in proposito il principio di sussidiarietà c.d. ascendente di cui al comma 1, art. 118 Cost., secondo cui se la funzione amministrativa – per assicurarne l’esercizio unitario – può ascendere dal Comune allo Stato, *“ciò non può restare senza conseguenze sull’esercizio della funzione legislativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere un compito siffatto”* (cfr. Corte cost., sent. n. 303 del 2003), ricordando che la giurisprudenza della Corte Costituzionale in più occasioni ha rilevato che lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, trattando la materia con atteggiamento lealmente collaborativo.

Tutto ciò premesso, la Sezione ha rilevato che dalla documentazione trasmessa non risultava se fosse stato acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281 (come, peraltro, richiesto per gli schemi di regolamento come quello in esame dal secondo comma dell’articolo 1 - “Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico” - del D.L. 30 aprile 2010, n. 64 - “Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali”) e, pertanto, ha chiesto di avere il testo di tale parere.

Inoltre, la Sezione ha richiamato l’attenzione sulla disposizione di cui alla lettera f-bis, successiva alla lettera f) - per l’attuazione della

quale è stato adottato il presente schema di regolamento - la quale prevede, tra i criteri a cui si deve attenere il Governo nell'adozione dei regolamenti con cui provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale ed organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, quello della *“individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione”*.

Infine, ad avviso della Sezione, poiché l'articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 64 del 2010, detta, tra i criteri direttivi a cui si devono attenere i regolamenti emanati ai sensi del comma 1 - e quindi anche quello in questione - alla lettera a) quello di *“prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative”* e, alla lettera b), quello di *“costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori ...”* e poiché dalla documentazione trasmessa (in particolare dall'analisi dell'impatto della regolamentazione - A.I.R. - alla Sezione 2 - procedure di consultazione) risulta che si sono tenute consultazioni con i rappresentanti delle fondazioni lirico-sinfoniche interessate, ma non risulta che vi sia stato anche un coinvolgimento degli altri soggetti (regioni, comuni, sovrintendenti, rappresentanti dei lavoratori), in via interlocutoria ha richiesto all'Amministrazione riferente documentati chiarimenti in proposito.

Con nota prot. n. 0023140 del 30 dicembre 2010 l'Ufficio Legislativo del Ministero ha fornito gli elementi informativi,

allegando il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2010, condizionato all'apertura di un tavolo di confronto per la riforma del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Nell'adunanza del 19 gennaio 2011 la Sezione ha preso in esame tali elementi al fine dell'espressione definitiva del parere.

Considerato:

Come detto in premessa, nell'adunanza del 9 dicembre 2010 la Sezione ha formulato alcune osservazioni ed ha richiesto taluni chiarimenti in ordine allo schema di provvedimento in oggetto e al riguardo il Ministero referente, per il tramite dell'Ufficio Legislativo, ha fornito, con nota in data 30 dicembre 2010, elementi informativi. Relativamente all'esigenza, rilevata dalla Sezione, di acquisire il parere della Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, il Ministero ha rappresentato che la predetta Conferenza Unificata, nella seduta del 16 dicembre 2010, ha espresso il proprio parere favorevole, condizionato all'apertura di un tavolo di confronto per la riforma del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, allegando il testo di tale parere (allegato 1).

Per quanto concerne il richiamo, contenuto nel citato parere interlocutorio della Sezione, alla disposizione di cui alla lettera f-bis) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 64 del 2010, ove è previsto che "le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo", il Ministero referente ha rappresentato che il concorso delle Regioni, nel caso di specie, si è già concretizzato attraverso il confronto, anche

dialettico, con le autonomie territoriali in sede di tavolo tecnico preparatorio della citata seduta della Conferenza unificata e che, peraltro, tale concorso potrà ulteriormente svilupparsi con l'istituzione del tavolo di concertazione ai fini della redazione del successivo regolamento generale, con il quale si provvederà, in maniera condivisa con tutti i soggetti istituzionali interessati ai diversi livelli di governo, alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale ed organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche c.d. "ordinarie", ossia di quelle alle quali non siano riconosciute forme di autonomia speciale.

Come si è visto in premessa, infatti, con lo schema di regolamento in esame è stata data priorità al regime delle fondazioni lirico-sinfoniche c.d. "speciali" – cui il decreto-legge n. 64 del 2010 riconosce una posizione differenziata – caratterizzate da specifici requisiti dimensionali, qualitativi e quantitativi, di rilevanza e prestigio nazionale, requisiti che, allo stato attuale, risultano posseduti solo dal Teatro alla Scala di Milano e dall'Accademia di Santa Cecilia di Roma.

Tale circostanza, peraltro, ha consentito che sullo schema regolamentare in esame, afferente in sostanza a realtà di dimensioni esclusivamente nazionali, la Conferenza Unificata si esprimesse con celerità, rinviando, invece, ad un prossimo tavolo di confronto l'esame approfondito della riforma delle restanti 12 fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alle quali è assai più stringente la connessione con le diverse realtà territoriali.

Le risultanze del predetto tavolo di confronto verranno, anche in tal caso, recepite nel parere della Conferenza Unificata, posto che la

norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 64 del 2010, prevede appunto che sugli schemi di regolamento per la revisione del settore, sia acquisito, quale forma di raccordo tra lo Stato e le Regioni, il parere della Conferenza Unificata, e non già l'intesa.

Con riferimento a quanto rilevato dalla Sezione circa la previsione dettata dall'articolo 1, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge n. 64 del 2010, il Ministero ha fornito assicurazione che, anche in ottemperanza alla condizione apposta dalla Conferenza Unificata in sede di espressione del parere favorevole sullo schema in oggetto – vale a dire l'apertura di un tavolo di confronto – provvederà ad istituire con immediatezza un tavolo di concertazione con i soggetti coinvolti vertente sul riassetto delle fondazioni lirico-sinfoniche "ordinarie".

Infine, quanto alle procedure di consultazione svolte ai fini della stesura del regolamento in questione, il Ministero rappresenta che sono stati ampiamente sentiti i rappresentanti delle autonomie territoriali e delle fondazioni lirico-sinfoniche (in particolare i sovrintendenti), e che i rappresentanti dei lavoratori saranno, invece, coinvolti, secondo le prescritte forme di consultazione, dalle stesse fondazioni lirico-sinfoniche in sede di attuazione delle forme organizzative speciali.

La Sezione, in relazione sia agli elementi documentali ed informativi forniti sia alle assicurazioni fatte dal Ministero riferente a seguito dell'ordinanza interlocutoria resa nell'adunanza del 9 dicembre 2010, è dell'avviso che possa esprimersi parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto.

Sul piano del mero drafting, la Sezione consiglia di sostituire, all'articolo 3, comma 2, lettera a), le parole "in qualità" con le parole "con funzioni" e all'articolo 4, comma 1, lettera c) di sostituire le parole "di concerto" con le parole "sentito".

P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto.


L'ESTENSORE

Nicola Russo



IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

(Massimo Meli)







*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico - sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.**

Repertorio n. 438/cv del 15/12/2010

#### LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 16 dicembre 2010

**VISTO** l'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che prevede la revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche e l'eventuale riconoscimento di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche, in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati;

**VISTO** lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi del richiamato art. 1, comma 1, lett. f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare il 22 ottobre 2010, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL, con nota n. 7596 del 26 ottobre 2010, per l'espressione del previsto parere di questa Conferenza;

**VISTI** gli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3. del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**CONSIDERATO** che nella riunione tecnica del 30 novembre 2010 si è preso atto del parere negativo del Coordinamento Commissione Beni ed Attività Culturali della Regione Calabria, in cui, pur condividendo l'esigenza della riforma del settore, si evidenzia come la proposta normativa non affronti la disciplina delle Fondazioni da un punto di vista generale perdendo così di vista l'assetto del sistema;

*R*





*Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la nota prot. n. 23838 del 2 dicembre 2010 della Regione Calabria, la quale, nel confermare il parere tecnico negativo delle Regioni e delle Province autonome, ha comunicato l'espressione del parere favorevole della Regione Lombardia in merito allo schema di regolamento;

**VISTA** la nota n. 21575 del 2 dicembre 2010 dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la quale si auspica l'approvazione del predetto schema di provvedimento volto a disciplinare in due tempi il regime delle fondazioni lirico-sinfoniche, dando priorità alle strutture c.d. "speciali" caratterizzate da requisiti dimensionali, qualitativi e quantitativi, contemplati dal richiamato D.L. 30 aprile 2010 n. 64, e si evidenzia la necessità di addivenire ad una riforma organica e condivisa dell'assetto organizzativo, funzionale e finanziario di tali enti in maniera condivisa con tutti i soggetti istituzionali interessati ai diversi livelli di governo;

**CONSIDERATI** gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro positivo parere sullo schema di regolamento; condizionato all'apertura di un tavolo di confronto per la riforma del settore all'interno di una strategia più condivisa e rispettosa di tutti i principi sanciti nella Costituzione;
- il rappresentante dell'ANCI ha espresso parere negativo;
- i rappresentanti dell'UPI e dell'UNCEM hanno espresso parere favorevole condizionato all'apertura di un tavolo di confronto;
- il Governo ha dichiarato la sua disponibilità all'istituzione del predetto tavolo di confronto.

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare il 22 ottobre 2010, condizionato all'apertura di un tavolo di confronto per la riforma del settore, di cui in premessa.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*E. Siniscalchi*



Il Presidente  
On. dott. Raffaele Fitto

*R. Fitto*

*[Handwritten mark]*